

Allegato "A" al n. 58551/13785 di repertorio

STATUTO

Fondazione Italiana Diabete Onlus

Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita per iniziativa dei signori Nicola Zeni e Alessia Fugazzola e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano, una fondazione senza scopo di lucro a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, denominata

"Fondazione Italiana Diabete Onlus"

acronimo

"FID Onlus".

La Fondazione ha sede legale in Milano (MI), piazzale Ospedale Maggiore n. 3 presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda".

Con delibera del Consiglio di Amministrazione l'indirizzo della sede potrà essere trasferito senza modificare lo statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo e vigilanza; così pure potranno essere costituite sedi secondarie, filiali, uffici e stabili organizzazioni.

Art. 2) FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori indicati all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 460 del 1997 ed in particolare nei seguenti settori contemplati da detta norma:

- assistenza sociale e socio-sanitaria di cui punto 1),
- assistenza sanitaria di cui punto 2),
- beneficenza di cui al punto 3),
- tutela dei diritti civili di cui al punto 10),
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui punto 11), come identificata dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.

La Fondazione svolgerà l'attività di ricerca scientifica direttamente ovvero in collegamento con università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente.

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

La Fondazione, operando prevalentemente nel territorio nazionale, si propone di realizzare le seguenti finalità:

- svolgere attività di ricerca clinica e di base e di assistenza clinica rivolte a migliorare la salute e la qualità di vita dei pazienti affetti da diabete mellito;
- svolgere attività di assistenza sanitaria ai pazienti affetti da diabete mellito;

- attuare progetti atti a migliorare le condizioni di vita delle famiglie con la presenza di soggetti malati;

A tal fine la Fondazione, in piena autonomia di scelte, potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- svolgere attività di ricerca scientifica nel campo del diabete mellito;
- coordinare le esperienze cliniche ed i risultati della ricerca scientifica in questo campo;

- intervenire nel campo della educazione terapeutica:

-- iniziative di formazione e di educazione rivolte ai giovani diabetici afferenti la Struttura di Diabetologia e Malattie Metaboliche;

-- iniziative concrete volte a favorire un pieno e soddisfacente inserimento dei giovani diabetici nella normale vita sociale, di studio e lavorativa;

- sostenere progetti di ricerca scientifica di pubblica utilità con finanziamenti assegnati a progetti di ricerca oppure con risorse finanziarie proprie o raccolte appositamente, impostando la propria azione secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata, in conformità con il comma 2-bis dell'art. 10 del D Lgs. 460/97.

A titolo esemplificativo si intende sostenere:

-- progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie per la gestione della terapia insulinica, in particolare favorendo l'implementazione e l'utilizzo dei nuovi microinfusori "sensor augmented" e dei sensori per la rilevazione continua del glucosio, nella prospettiva di una chiusura dell'ansa e della realizzazione di un pancreas endocrino artificiale;

-- progetti educativi, assistenziali e terapeutici finalizzati alla normalizzazione dell'esito materno-fetale nelle gravidanze complicate da diabete mellito, con interventi mirati sia sul "counselling" pre-concezionale, sia sulla ottimizzazione metabolica nelle varie fasi di gestazione;

-- progetti nell'ambito della medicina rigenerativa con l'obiettivo non solo di rigenerare le beta cellule per ottenere una guarigione definitiva dal diabete mellito, ma più in generale di tutti i tessuti intervenendo quindi anche sulle complicanze croniche della malattia;

-- progetti di cura del Diabete Mellito infantile presso le Aziende Ospedaliere che ne siano sprovviste, ed in particolare presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano;

- realizzare e depositare brevetti tecnico-scientifici;

- promuovere collaborazioni con associazioni di pazienti tese a massimizzare i risultati degli interventi volti a favorire l'educazione e socializzazione dei pazienti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può collaborare con chiunque, persone fisiche o enti, amministrazioni pubbliche e private, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura, anche non italiani, seguendo gli indirizzi espressi da normative nazionali e regionali in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 3) ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE ED ACCESSORIE

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali prefissati la Fondazione



potrà:

- sensibilizzare l'opinione pubblica circa le complicanze connesse al diabete mellito, organizzando eventi, incontri, campagne, attività di informazione e sensibilizzazione;
- promuovere iniziative di informazione e formazione del personale scolastico a contatto con i bambini e i giovani diabetici, e dei professionisti preposti all'addestramento alla pratica sportiva giovanile;
- svolgere attività di raccolta fondi da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole-rotonde, convegni e congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, inerenti gli scopi istituzionali;
- ricevere ed assegnare borse di studio, premi, stages presso istituzioni, sia italiane che estere, nonché organizzare corsi di specializzazione per ricercatori e operatori sanitari operanti nell'ambito dell'ente medesimo per accrescerne la professionalità al fine di migliorare la qualità della cura e della vita della persona affetta da diabete mellito per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche istituzionali;
- promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche con enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della ricerca scientifica e dell'attività sanitaria;
- promuovere, realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di report, monografie, periodici o altre forme editoriali, osservati, per il caso di attività editoriale, secondo i limiti e i requisiti imposti dalla legge;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati, istituzioni in genere e soggetti economici senza potere di controllo, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo o affine a quello perseguito dalla Fondazione.

Art. 4) PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, conferito dai fondatori all'atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:
 - da acquisti di beni mobili e immobili;
 - da eventuali ulteriori conferimenti in titoli, denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;
 - da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati destinati ad incrementare il patrimonio;

- da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività accessorie svolte in via marginale e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione;

b) dal fondo di gestione conferito dai fondatori all'atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali. Terzi potranno effettuare erogazioni per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) FONDATORI

Sono Fondatori i signori ZENI NICOLA, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 2 luglio 1971, e FUGAZZOLA ALESSIA, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 4 ottobre 1972, e la Azienda Ospedaliera "OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA", con sede in Milano (MI), piazzale Ospedale Maggiore n. 3, i quali assumono la qualifica di Fondatore Istituzionale. Possono divenire Fondatori Sostenitori, ammessi con decisione adottata dai Fondatori Istituzionali a maggioranza assoluta, Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, enti locali territoriali, università ed istituzioni scientifiche, nonché società ed imprese in posizione non di controllo, che, assumendo i diritti ed i doveri connessi al ruolo (ivi inclusa la contribuzione al fondo di dotazione di cui all'art. 4 che viene determinato dal Consiglio di Amministrazione) intendano partecipare alla vita della Fondazione, condividendone scopi e finalità. Con delibera del Consiglio di Amministrazione ai Fondatori Sostenitori potrà essere attribuito il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto di partecipazione riguardante i sostenitori può essere limitato alla durata dei progetti e al versamento dei contributi promessi.



Art. 6) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Comitato d'Onore;
- il Comitato Scientifico;
- gli Advisors;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri espressione dei Fondatori Istituzionali. I signori Zeni e Fugazzola e i loro eredi nominano tre rappresentanti e il legale rappresentante dell'A.O. "Ospedale Niguarda Ca' Granda" nomina due rappresentanti, fatta salva la facoltà di rinunciare al presente diritto e di trasferirlo in capo agli altri Fondatori Istituzionali o ad altri soggetti giuridici.

Gli amministratori durano in carica cinque esercizi e più precisamente fino alla approvazione del bilancio annuale relativo al quinto esercizio del loro mandato. Qualora necessario il numero dei consiglieri e la composizione del Consiglio di Amministrazione potranno essere modificati in qualunque momento nel rispetto dei diritti di nomina di ogni Fondatore da applicarsi proporzionalmente al numero complessivo di membri del Consiglio di Amministrazione. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione così come ogni decisione in merito alla modifica del numero dei Consiglieri ed alla composizione del Consiglio di Amministrazione spetta ai Fondatori Istituzionali, che decidono a maggioranza assoluta.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili e prestano la loro opera, relativamente alle funzioni istituzionali del loro mandato, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione previamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, o a titolo oneroso; in tal caso ai sensi dell'art. 10, comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97, non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Entro il termine di scadenza previsto al secondo comma, i Fondatori Istituzionali provvederanno alla nomina e/o alla conferma degli amministratori per il successivo quinquennio, fermo restando che la cessazione degli amministratori in scadenza avrà efficacia dal momento in cui i fondatori che ne hanno il diritto avranno provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.

Se nel corso del quinquennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori nominati dai Fondatori Istituzionali, per la loro sostituzione si seguiranno le norme previste al comma primo del presente articolo. Gli amministratori così nominati sca-

dranno unitamente agli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Gli eredi diretti dei signori Zeni e Fugazzola, in qualità di Fondatori Istituzionali, hanno la facoltà di definire le modalità con le quali identificare i soggetti aventi il diritto ad essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione una volta estinto l'asse ereditario diretto. Tale provvedimento deve essere presentato in Consiglio di Amministrazione ed essere ratificato da parte della maggioranza dello stesso, al fine di garantirne la coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione.

Tutte le comunicazioni di nomina di amministratori previste dal presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Fondazione e agli altri soggetti titolati.

I Fondatori Istituzionali nominano il Presidente del Consiglio di Amministrazione che dura in carica per l'intero quinquennio e può essere confermato.

Art. 8) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l'esecuzione compatibilmente con la disponibilità del bilancio, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l'esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti amministrazione, utilizzazione e disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, organizzazione e funzionamento dei servizi, rapporti con il personale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo, per ogni anno finanziario rappresentanti con precisione la situazione economica, finanziaria, patrimoniale;
- delibera in ordine all'utilizzazione del patrimonio della Fondazione;
- dispone il più conveniente impiego dei fondi e sulla erogazione delle rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio; fissa annualmente l'ammontare minimo delle liquidità patrimoniali; delibera sull'accettazione di beni e contributi di cui all'art. 4);
- accetta i contributi, beni e prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
- elegge il Vicepresidente vicario a cui può delegare poteri determinati;
- nomina il Presidente Onorario;
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico e gli Advisors, del quale disciplina, con apposito regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche di tali articolazioni;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulla l'estinzione della Fondazione;



- discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi, istituti, enti italiani ed esteri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- stabilisce gli eventuali compensi o rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente Onorario, per i membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti; delibera sull'assegnazione a tali soggetti di specifici incarichi;
- delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;
- delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente o dagli altri membri.

Art. 9) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare all'indirizzo e/o recapito di ciascun consigliere comunicato alla Fondazione, o eventuali altri soggetti interessati, con lettera, telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena eletto si riunisce su convocazione del membro più anziano per età e delibera preliminarmente, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia o in altro paese membro della CEE, almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due consiglieri.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente e del Vicepresidente.

Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione e per la modifica dello statuto, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. È possibile la delega scritta ad altro membro del Consiglio di amministrazione con eventuale limitazione di mandato.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente, il Presidente Onorario, i membri del Comitato Scientifico se posto all'ordine del giorno un tema di loro interesse, i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti nelle riunioni che abbiano all'ordine del giorno argomenti attinenti al patrimonio o all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 10) IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- cura i rapporti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni;
- adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi e il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipulazione di contratti con il personale dipendente e/o collaboratori e consulenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente vicario ne fa le veci; la firma del Vicepresidente vicario fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 11) IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio di Amministrazione quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tra personalità di spicco della società civile e di ineluttabili qualità morali e professionali presenti od operanti nell'ambito di intervento della Fondazione ed espressione della sua cultura, conoscenza scientifica ed impegno morale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno.

Art. 12) IL COMITATO D'ONORE

Il Comitato d'onore si compone di personalità del mondo della cultura, della scienza, della politica, dell'economia, dello sport, etc., che con la loro persona s'impegnano a promuovere l'immagine e a favo-



rire la ricerca di fondi della Fondazione Italiana Diabete Onlus.

Il Comitato d'Onore si riunisce una volta l'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Il Comitato d'onore rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile. I membri del Comitato d'onore operano a titolo gratuito.

Art. 13) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da un Presidente e due membri effettivi. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità, l'onerosità o la gratuità delle prestazioni, il rimborso delle spese valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori sono scelti tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, obbligatoriamente tra gli iscritti ad albi o registri specifici.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente del Collegio è nominato dagli stessi Revisori.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla relativa sostituzione. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio di esercizio e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze dei Revisori.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Art. 14) COMITATO SCIENTIFICO E ADVISORS

A supporto delle finalità della Fondazione o per lo svolgimento di alcune specifiche iniziative scientifiche il Consiglio di Amministrazione può nominare, fissandone gli incarichi, la durata e il numero dei componenti, un Comitato Scientifico e degli Advisors esterni al Comitato Scientifico, eleggendo il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Presidente e il Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione partecipano ai lavori del Comitato Scientifico con funzioni di coordinamento. Il Comitato Scientifico, su proposta del suo Presidente, discute i programmi scientifici e le iniziative da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

I membri del Comitato Scientifico espletano il loro incarico a titolo gratuito.

I membri del Comitato Scientifico partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9

con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

Le modalità di funzionamento e di gestione del Comitato Scientifico sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

Gli Advisors sono personalità del mondo scientifico cui viene attribuito un ruolo di consultazione esterna a supporto del Comitato Scientifico. Le modalità di lavoro degli Advisors e di cooperazione dei medesimi con il Comitato Scientifico sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

Gli Advisors possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

Art. 15) PERSONALE

Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione delle unità di personale, di collaboratori o consulenti, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

Salvo specifiche dispense concesse dagli organi ministeriali competenti, ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 16) LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene secondo le previsioni normative vigenti, il libro dei verbali delle riunioni dei Fondatori Istituzionali, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il libro dei verbali delle riunioni del Comitato Scientifico e il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.

Su detti libri, i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 17) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio dell'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Sempre entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 143, comma 3, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il bilancio di esercizio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Collegio esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i quindici giorni successivi.

Il bilancio di esercizio, con la relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 18) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dai Fondatori Istituzionali fermo quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge.

Art. 19) ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha durata illimitata.

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione della Fondazione. Si esclude la possibilità di trasformazione della Fondazione.

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in analogo settore nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del presente statuto, o a fini di pubblica utilità, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti (tra cui D.Lgs. 460/97 e D.P.R. 361/00) e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Nicola Zeni

- " Matteo Bocca teste
- " Margherita Calicchio teste
- " Domenico de Stefano Notaio.

È copia conforme all'originale, munito delle
prescritte firme esistente nei miei atti
Milano, 15 MARZO 2010



Nicola Zeni